

Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 6-3125

Contratto di mutuo chirografario di euro 3.500.000,00 tra la Fondazione Stadio Filadelfia e la Societa' Cooperativa Credito Valtellinese - rilascio di Garanzia fideiussoria per l'erogazione.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

con legge regionale n. 12 del 23 maggio 2008 “Legge finanziaria per l’anno 2008” il Consiglio Regionale del Piemonte, all’art. 28, ha stabilito che: “Nella volontà di salvaguardare la memoria storica e sportiva della Città di Torino, la Regione Piemonte partecipa, in qualità di Socio fondatore, alla costituzione della “Fondazione Stadio Filadelfia”, di concerto con il Comune di Torino e il Torino FC. La Fondazione opera quale Ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile”;

con provvedimento n. 43-1614 del 28 febbraio 2011, la Giunta Regionale del Piemonte ha deliberato la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di Socio fondatore, alla costituzione della “Fondazione Stadio Filadelfia”;

con l’art. 11 della legge regionale n. 18 del 28 dicembre 2012, “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie”, è stato previsto che “al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la ricostruzione dell'impianto Filadelfia, è concesso alla Fondazione un contributo straordinario per la stipulazione di un contratto di finanziamento pari a euro 3.500.000,00. Il contributo è devoluto annualmente per un importo non superiore a euro 275.000,00 e non oltre i quindici anni complessivi ed è finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo. L'Amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, concede una garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a euro 3.500.000,00, rinnovabile fino ad estinzione del mutuo, da contrarsi da parte della Fondazione Stadio Filadelfia, costituita ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12”.

Vista la Deliberazione n. 3-2437 della Giunta Regionale del 23 novembre 2015 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017" - ottava assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015 –2017 – con la quale si assegna il contributo straordinario annuo alla Fondazione Stadio Filadelfia per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la ricostruzione dell'impianto sportivo Filadelfia (art.11 comma 2 della legge regionale n. 18 del 28 dicembre 2012).

Considerato che:

il mutuo chirografario di euro 3.500.000,00 è destinato esclusivamente alla ricostruzione dell'impianto Filadelfia;

l'erogazione del finanziamento è subordinata alla concessione di una garanzia per l'assunzione di mutui da contrarsi da parte della "Fondazione Stadio Filadelfia" e destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a euro 3.500.000,00, rinnovabile fino ad estinzione del mutuo;

la somma dei contributi devoluti annualmente e finalizzati al regolare pagamento delle rate del mutuo contratto dalla Fondazione, non potrà in nessun caso superare il limite complessivo di 3.500.000,00 stabilito dal co. 1 dell’art. 11 della legge regionale n.18 del 28 dicembre 2012 e s.m.i.;

visto lo schema di garanzia fideiussoria da rilasciare alla Società Cooperativa Credito Valtellinese per il mutuo da essa concesso alla Fondazione Stadio Filadelfia, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto che, nel rispetto del principio della prudenza e del punto 5.5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la garanzia fideiussoria trova la corrispondente copertura finanziaria tramite apposito accantonamento annuale sul capitolo di bilancio 296958: "Prestazione di garanzia fideiussoria al mutuo quindicennale per la ricostruzione dello stadio Filadelfia" per un importo di euro 275.000,00 pari alla quota annuale massima garantita di cui al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 18 del 28 dicembre 2012.

Visto il comma 1 dell'art. 3 del D.lgs. 118/2011;

vista la l.r. 23/5/2008, n. 12 - art. 28;

vista la l.r. 28/12/2012, n. 18 – art. 11;

vista la l.r. 7/05/2013, n. 8 – art.38;

vista la l.r. 15/05/2015, n.10;

vista la l.r. 06/04/2016, n. 6;

la Giunta Regionale, con voti unanimi,

delibera

per quanto in premessa indicato:

- di approvare lo schema di garanzia fideiussoria quinquennale e rinnovabile per € 3.500.000,00 relativa al contratto di mutuo chirografario di pari importo tra la Fondazione Stadio Filadelfia e la Società Cooperativa Credito Valtellinese il cui testo si allega sub A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di disporre che la garanzia fideiussoria troverà annualmente la corrispondente copertura finanziaria tramite apposito accantonamento della quota annuale massima escutibile sul capitolo 296958: "Prestazione di garanzia fideiussoria al mutuo quindicennale per la ricostruzione dello stadio Filadelfia" per un importo di euro 275.000,00 pari alla quota annuale massima garantita di cui al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 18 del 28 dicembre 2012;
- di dare mandato al Responsabile del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie per la sottoscrizione della garanzia fideiussoria;
- di dare mandato al Responsabile del Settore Offerta turistica e sportiva per la predisposizione degli atti necessari all'erogazione del contributo straordinario annuo alla Fondazione Stadio Filadelfia per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo contratto per la ricostruzione dell'impianto sportivo Filadelfia (art.11 comma 2 della l.r. 18/2012).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

Spett. Credito Valtellinese – Società
Cooperativa
Piazza Quadrivio, 8
23100 Sondrio

OGGETTO: garanzia fideiussoria relativa al contratto di mutuo euroazienda chirografario di euro 3.500.000,00 tra la Fondazione Stadio Filadelfia e la Società Cooperativa Credito Valtellinese

Visto che, con legge regionale n. 12 del 23 maggio 2008 “Legge finanziaria per l’anno 2008” il Consiglio Regionale del Piemonte, all’art. 28, ha stabilito che: “Nella volontà di salvaguardare la memoria storica e sportiva della Città di Torino, la Regione Piemonte partecipa, in qualità di Socio fondatore, alla costituzione della “Fondazione Stadio Filadelfia”, di concerto con il Comune di Torino e il Torino FC. La Fondazione opera quale Ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile”.

Visto che, la Fondazione Stadio Filadelfia ha deliberato la modifica di alcuni articoli dello Statuto per adeguarlo alle nuove norme introdotte dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e per meglio adeguarlo alle esigenze progettuali della Fondazione; suddette modifiche sono state approvate dalla Regione Piemonte, in qualità di socio fondatore, con la D.G.R. n. 48 – 2955 del 28 novembre 2011, la D.G.R. n. 19 – 4948 del 28 novembre 2012 e con la D.G.R. n. 22 – 6696 del 19 novembre 2013. In data 16 giugno 2014, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Stadio Filadelfia ha deliberato ulteriori modifiche dello statuto, recepite con la D.G.R. 2 febbraio 2015, n. 12-975.

Visto che, con provvedimento n. 43-1614 del 28 febbraio 2011, la Giunta Regionale del Piemonte ha deliberato la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di Socio fondatore, alla costituzione della “Fondazione Stadio Filadelfia” in risposta all’avviso per la ricerca soci pubblicato dalla Città di Torino.

Visto altresì che, con l’art. 11 della legge regionale n. 18 del 28 dicembre 2012, “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie”, è stato previsto che “al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la ricostruzione dell’impianto Filadelfia, è concesso alla Fondazione un contributo straordinario per la stipulazione di un contratto di finanziamento pari a euro 3.500.000,00. Il contributo è devoluto annualmente per un importo non superiore a euro 275.000,00 e non oltre i quindici anni complessivi ed è finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo. L’Amministrazione regionale, in qualità di Socio fondatore, concede una garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a euro 3.500.000,00, rinnovabile fino ad estinzione del mutuo, da contrarsi da parte della Fondazione Stadio Filadelfia, costituita ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12”.

Considerato che la somma dei contributi devoluti annualmente e finalizzati al regolare pagamento delle rate del mutuo contratto dalla Fondazione, non potrà in nessun caso superare il limite complessivo di 3.500.000,00 stabilito dal co. 1 dell’art. 11 della legge regionale n.18 del 28 dicembre 2012 e s.m.i.;

Ritenuto che, nel rispetto del principio della prudenza, la garanzia fideiussoria trova la corrispondente copertura finanziaria tramite apposito accantonamento annuale sul capitolo del bilancio regionale 296958: “Prestazione di garanzia fideiussoria al mutuo quindicennale

per la ricostruzione dello stadio Filadelfia” per un importo di euro 275.000,00 pari alla quota annuale massima garantita di cui al comma 3 dell’art. 11 della legge regionale n. 18 del 28 dicembre 2012.

Preso atto che possono ottenere la qualifica di Partecipanti e di Sostenitori i soggetti, pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri, solamente se in possesso di elevate peculiarità istituzionali e/o morali, che, condividendo le finalità della Fondazione e previa richiesta d’adesione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, contribuiscano attivamente alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante il conferimento di un contributo in denaro di particolare rilevanza da versarsi al patrimonio indisponibile della Fondazione, secondo la modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Considerato che i progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo approvati dal Consiglio di Amministrazione, devono essere inviati ai soggetti Fondatori, ai Partecipanti e al Presidente dell’Assemblea dei sostenitori.

Verificato che il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d’atto costitutivo e specificamente il diritto di superficie sull’area dello Stadio Filadelfia, nonché le strutture che sulla stessa verranno edificate;
- b) dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- c) dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- d) da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile.

Accertato che le entrate costituenti il fondo di gestione della Fondazione, disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

- a) dall’apposito conferimento iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile;
- c) da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
- d) dagli eventuali contributi erogati annualmente dai Fondatori e/o Partecipanti e Sostenitori;
- e) dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione, destinati a gestione.

Verificato altresì che le rendite e le risorse della Fondazione destinate al Fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d’esercizio, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. Le entrate sono amministrate dal Consiglio di Amministrazione. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione della fondazione deve, in ogni caso, assicurare l’integrità economica del patrimonio.

Considerato che è stato costituito il Collegio dei Revisori dei Conti quale organo di controllo della gestione della Fondazione, che provvede:

- a) al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione;
- b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Tutto quanto premesso, in riferimento al mutuo chirografario da Voi concesso alla Fondazione Stadio Filadelfia, con sede a Torino via Filadelfia 36, dell'importo di €3.500.000,00 (tre milioni cinquecentomila/00 euro) delle cui condizioni e termini si hanno piena conoscenza, si conferma al riguardo che la Regione Piemonte è Socio fondatore della predetta Fondazione e si manifesta la volontà di non recedere da tale condizione.

Con la presente garanzia fideiussoria la Regione Piemonte s'impegna, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto (e pertanto sino al 2021), incondizionatamente e irrevocabilmente nei confronti della Società Cooperativa Credito Valtellinese, ai sensi dell'art. 11 della legge Regionale n. 18 del 28 dicembre 2012, per un importo massimo di euro 3.500.000,00:

- a) ad assicurare il mantenimento della sua attuale quota di partecipazione come Socio fondatore al capitale della Fondazione Stadio Filadelfia ed il controllo di quest'ultima da parte della Regione Piemonte stessa, anche tramite il componente del Collegio dei Revisori dei Conti da essa nominato;
- b) ad adottare tutte le misure eventualmente necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della Fondazione Stadio Filadelfia;
- c) a procedere al pagamento, a favore della Società Cooperativa Credito Valtellinese, a semplice richiesta scritta di quest'ultima e purché risultino non pagate, alla data della richiesta, almeno tre rate, anche non consecutive, del mutuo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della predetta richiesta, rimossa ogni eccezione e senza beneficio della preventiva escussione, di ogni e qualsiasi somma dovuta, per capitale e/o interessi e/o spese, dalla Fondazione Stadio Filadelfia alla Società Cooperativa Credito Valtellinese in dipendenza del mutuo euroazienda chirografario concesso, in ogni caso entro il limite massimo di importo di euro 3.500.000,00 (tre milioni cinquecentomila/00), detratte le rate eventualmente già versate;
- d) a non adottare né consentire ad altri di adottare misure nei confronti della Fondazione Stadio Filadelfia che possano pregiudicare o compromettere la capacità della stessa di svolgere le propria attività, raggiungere i propri obiettivi ed adempiere a tutti gli obblighi (finanziari o di altra natura) assunti ai sensi del contratto di mutuo euroazienda chirografario;
- e) a mantenere inalterati le finalità della Fondazione, così come previsto all'articolo 3 dello Statuto, senza scopo di lucro e con divieto di distribuire utili;
- f) ad adottare tutte le misure eventualmente necessarie per evitare l'eventuale sottoposizione a procedure concorsuali della Fondazione Stadio Filadelfia.

Torino, ___/___/_____